

COSA NE PENSANO ALCUNI DOCENTI SULLA LEGGE PER LINGUA FRIULANA

Siamo sei docenti di scuola secondaria attivi sulle quattro province della Regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo letto con enorme preoccupazione la legge regionale relativa alle “Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana” (n. 174-249-257-260, 23 novembre 2007), e seguito il dibattito che ha portato all'approvazione e che da quest'ultima è scaturito. A spingerci a scriverLe, diciamo meglio, sono preoccupazioni di natura culturale, didattica, più in genere una sensazione di invasione greve e illegittima della politica regionale in materia scolastica e la percepibile lesione di fondamentali diritti delle parti coinvolte: non solo diritti relativi al corpo docente ma, più in generale, a famiglie, studenti, diritti connessi all'autonomia ed al ruolo formativo della scuola nel suo complesso.

La legge da poco approvata non fa altro che confermare le perplessità che avevamo espresso sulla scorta della lettura del disegno-legge della scorsa primavera; una perplessità manifestata e condivisa da buona parte del corpo docente regionale, una preoccupazione emergente nel corso di colloqui quotidiani all'interno degli istituti d'appartenenza e tuttavia trascurata dai vertici politici regionali.

Nello specifico esistono tre piani di problemi ben riconoscibili, ciascuno estremamente delicato e pericoloso per la scuola regionale e per la sua autonomia e serietà scientifica e didattica, ciascuno intimamente connesso agli altri e, ci sembra, lesivo di fondamentali diritti e doveri formativi.

1. *Questione culturale.* Una premessa di natura culturale è doverosa, a sottolineare evidenti storture, letture arbitrarie e in chiave etnocentrica di carte dei diritti europee e nazionali, letture arbitrarie che nulla lasciano alla peculiarità del territorio della regione e della pluralità delle sue componenti culturali e linguistiche.

La legge afferma l'intenzione di promuovere “l'uso della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni” (art. 1, 1), ma di fatto appiattisce la complessità delle parlate su una Koiné, su un modello aulico del tutto sganciato dalla dimensione parlata e dal nesso decisivo tra lingua/e e territorio, tra testi e contesti. Abolisce, cioè e sulla scorta di ragionamenti politici, strumentali, meccanismi su cui la linguistica nella sua accezione più ampia (il nodo è decisivo anche per **l'apprendimento dell'italiano**) vuole e deve fare riflettere gli studenti (varietà diatopiche, diacroniche, complessità interne, variazione di registri linguistici).

La legge insiste nella dichiarazione di parità della lingua friulana alle minoranze linguistiche slovena e germanofona (art. 1, 5), trascurando tuttavia che queste realtà fanno riferimento a questioni più ampie di lingue espressione di vicini Stati nazionali; prevede (art. 3, 4) intese con la Regione Veneto al fine di sostenere le minoranze friulanofone in essa presenti;

auspica (art. 4, 1) iniziative di collaborazione con realtà ladine del Veneto e del Trentino, con la realtà romancia del Cantone dei Grigioni della Formazione Elvetica. Tuttavia trascura le alterità linguistiche della Regione Friuli Venezia-Giulia, schiacciando le identità bisiacca triestina, gradese ecc. allo status di culture di serie B; azzera, infine, le differenze, la complessità e la ricchezza stessa delle sue varianti interne, scomparse sotto la cupola astratta, antistorica del modello ufficiale e della grafia Koiné.

Impone, appunto, una grafia ufficiale (legge regionale 15/1996, art. 13) che è affatto fuori dall'uso, sulla quale potranno essere apportate delle modifiche (su criteri non specificati e di fatto culturalmente non specificabili) con decreto del Presidente della Regione e dell'Arlef (Agenzia per la lingua friulana); grafia che brucerà sotto di sé le differenti parlate di docenti e studenti, costringendo i primi a lavorare su un modello linguistico fuori della storia e della geografia, i secondi ad una sorta di schizofrenia linguistica tra casa e scuola.

Ci sembra grave, pretestuoso e ascientifico accusare la lingua italiana e logiche (anche politiche) sovra-nazionali di ammazzare la vitalità dei dialetti e delle lingue locali e poi optare per una Koinè che cancella le varietà (non solo diatopiche) della lingua friulana.

Ancora, la legge “incentiva e sostiene la presenza della lingua friulana nell'ambito delle tecnologie informatiche, in particolare su internet” (art. 22. 1). Una lingua che si vorrebbe tutelare in quanto storica, già adeguatamente “nettata”, “igienizzata” in sede di definizione di una grafia ufficiale e decontestualizzata (ovvero sottratta al suo legame con il territorio, con il contesto) dovrebbe curare il proprio lessico, la propria connotazione storica, il nesso tra vocabolario e storia (specie sociale) per acquisire la figliolanza illegittima di calchi dall'inglese o di imbarazzanti forzature per dare conto della realtà globale della “rete”. Non ci sembra sia questa una direzione accettabile per una scuola che deve muoversi tra modernità e valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

2. *Questioni tecniche e politiche: verso un progressivo distacco dal sistema scolastico nazionale.* Grossi sono i rischi inerenti alla questione della certificazione linguistica (art. 7). L'intera questione è gestita dalla Regione in sinergia con l'Arlef: organismi titolari tanto di certificazione quanto dell'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento (art. 7. 4). Sarà ancora la Regione a designare i soggetti pubblici e privati idonei alla formazione linguistica, formazione che trascinerà alla determinazione di una graduatoria dentro la graduatoria, vale a dire all'elenco di docenti idonei all'insegnamento del e nel friulano. Una deriva separatista adeguatamente incoraggiata da “appositi incentivi” al personale (art. 7. 6), incentivi che saranno consistenti e spingeranno una parte consistente del corpo docente a sacrificare l'aggiornamento disciplinare (che sappiamo decisivo per la serietà della formazione degli studenti) in favore

della corsa all'occasione di un aggiornamento locale e localistico, svuotato di un reale respiro nazionale e europeo di serietà e acribia scientifica. Non vediamo niente di più che la creazione di un mercato artificiale cui Istituti e docenti non potranno concedersi il lusso di sottrarsi.

Il distacco progressivo della scuola regionale è garantito anche dall'intera questione della certificazione e dell'aggiornamento in vista dell'insegnamento della e nella lingua friulana (art. 7) e del coordinamento inter-istituzionale (art. 13). Su problemi più specificamente connessi alla autonomia degli Istituti e alla serietà scientifica dell'offerta formativa degli stessi e sulla profondità e apertura dell'aggiornamento dei docenti si dirà meglio al terzo punto della presente trattazione (*Questioni didattiche*, infra). In questa sede ci sembra cruciale ragionare sull'eccesso di arbitri, sull'eccessivo potere in materia scolastica che la legge metterà in mano alla Regione, in reale, preoccupante e ci sembra tutto politico distacco dal sistema scolastico nazionale.

a) È la Regione a designare “soggetti pubblici e privati abilitati alla certificazione” della conoscenza della lingua friulana (art. 7. 1);

b) È la Regione a fissare i requisiti per conseguire tale certificazione (art. 7. 3);

c) È la Regione, assieme all'Arlef, a promuovere il conseguimento della certificazione linguistica, anche “attraverso appositi incentivi al personale” (art. 7. 6);

d) È la Regione a organizzare la “costituzione di reti di scuole e.. di scuole polo sul territorio” (art. 13. 2), “scuole di specializzazione... corsi di master e dottorato di ricerca” (art. 13. 3), una “Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana” (art. 13. 4), articolando una imponente rete che dalla scuola primaria intende arrivare ai perfezionamenti post-lauream.

Da ciò discendono problemi facilmente individuabili:

a) Il mantenimento dell'autonomia di Istituti e Centri di ricerca resisterà ma solo formalmente; esistono sistemi di condizionamento molto più sottili e tuttavia stringenti, e (chi amministra Istituti o chi ha la anche minima conoscenza della difficoltà di fare ricerca lo sa perfettamente) la concessione di finanziamenti è il più velenoso e incisivo dei sistemi atti a condizionare le scelte e i destini delle parti in gioco. È ovvio che se il denaro è destinato ad iniziative didattiche o “scientifiche” della o nella lingua friulana, iniziative “eterodosse” saranno scoraggiate e lasciate cadere, quale che fosse la portata scientifica o didattica delle stesse, a qualunque livello queste fossero proposte.

b) La deriva separatista della legge è ben individuabile anche in relazione all'accertamento delle risorse del personale docente “con competenze nella lingua friulana” (art. 17). Ancorché resista formalmente il rispetto dello “stato giuridico del personale docente”, del “contratto di lavoro” e delle “organizzazioni sindacali” (art. 17. 4) troviamo di gravità

sconcertante che la Regione si arroghi il diritto di “istituire un elenco degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana”. Grave perché è la Regione stessa a benedire l'intero *iter* di aggiornamento-certificazione, in un evidente corto circuito che vede il medesimo organismo organizzare corsi decretandone requisiti e modalità, finalità e impronta politico-culturale e, non ultimo, erogare finanziamenti: percorso pericoloso e evidentemente separatista. E grave anche perché, sempre per quanto attiene al personale docente, esiste la certezza della disparità che verrebbe necessariamente a crearsi nel reclutamento e nel mantenimento del corpo insegnante: è ovvio che un madrelingua friulano avrà più chance nell'uniformarsi alla koinè di un qualunque “foresto”. Inoltre, anche nell'ipotesi di una totale apertura a formare docenti provenienti da altre realtà italiane, il fatto stesso di sottoporsi a una tale “rieducazione” scoraggerebbe senza dubbio il loro afflusso; ora, è noto a chiunque abbia un minimo di esperienza del mondo scolastico, e non solo di quello, che la restrizione delle risorse umane a un'unica area geografica comporta perdita di opportunità culturali, intellettuali e spirituali.

3. *Questioni didattiche.* Gli interventi nel settore dell'istruzione (art. 12) fanno riferimento ad un percorso educativo plurilingue che associa allo studio di lingue minoritarie storiche le lingue straniere. La lingua è inserita nel percorso educativo “nei limiti dell'orario culturale complessivo” e “come strumento di insegnamento” (Note all'art. 12). Il richiamo all'autonomia scolastica pare arbitrario e pretestuoso, la menzione della “adeguata informazione” (art. 12. 3) che sarà indirizzata alle famiglie circa la facoltà di avvalersi dell'insegnamento del friulano è coperta dall'operazione che ci sembra greve e tutta politica del **silenzio-assenso**. Ci spieghiamo: l'autonomia della scuola resisterà formalmente, ma sarà di fatto comprata dalla promessa di finanziamenti (art. 15) di cui gli Istituti non potranno concedersi il lusso di fare a meno. Il circolo è vizioso: è la Regione in accordo con l'Arlef (da lei stessa designato a organo competente) a riconoscere i progetti meritevoli di finanziamento, e i rimborsi per i docenti “impegnati nell'attuazione della presente legge” (art. 15. 1). Docenti già precedentemente formati da Arlef su indicazione regionale: docenti formati in direzione di una separatezza culturale e politica che d'altro canto garantisce congrui aiuti finanziari, e che finirà giocoforza per ottundere tempi e spazi di una formazione e di un aggiornamento disciplinare. Ancora: sarà la stessa regione (art. 13) a promuovere “il coordinamento tra le istituzioni scolastiche”, “la costituzione di reti di scuole e l'individuazione di scuole polo sul territorio” (art. 13. 2), oltreché una “Commissione permanente” nominata dal Presidente della Regione (art. 13. 5). Deriva separatista che nel testo della legge procede dall'insegnamento primario all'aggiornamento di docenti per la creazione di una graduatoria a parte, fino al finanziamento di “corsi di master e

dottorato per l'insegnamento o l'uso della lingua friulana” (art 13. 3): è il governo regionale a decretare organi/soggetti abilitati a formare, Istituti-polo sul territorio, a finanziare inoltre gli stessi Istituti contro ogni fattuale idea di autonomia scolastica, e ciò sulla scorta dell'applicazione non meglio precisata di “modelli d'insegnamento... più avanzati” (art. 15. 3). Modelli che è la Regione stessa, previa l'Arlef, a stabilire.

Su questa strada, si è detto, la legge vorrebbe garantire una “adeguata informazione” alle famiglie. È evidente che ciò non avverrà: le pressioni da parte dei vertici scolastici finiranno per avere la meglio, specie se alle spalle dei progetti di insegnamento in lingua friulana esisterà la certezza o la promessa di finanziamenti regionali. La stessa norma del **silenzio-assenso** è una grave forma di lesione dei diritti di scelta delle famiglie, che saranno costrette ad esprimersi solo nel caso volessero uscire dalla “comunità”, da una realtà-identità pericolosamente micronazionale nascosta sotto lo scudo della tutela di una lingua storica.

Da un insegnamento siffatto della lingua friulana nasceranno evidenti problemi di natura didattica, di organizzazione complessiva e di gestione. Il problema della formazione della classi è evidente, e vedrà sommarsi ai problemi comuni questioni più propriamente locali. Come ridisegnare la composizione delle classi laddove, da un anno all'altro, alcuni studenti sceglieranno di aderire o di rinunciare all'insegnamento del friulano? Forse il problema sarà risolto attraverso una pressione mirata sulle famiglie da parte degli Istituti e con una ulteriore lesione del principio di libertà di scelta? E come gestire il problema di studenti costretti a ripetere l'anno e ad inserirsi in gruppi-classe dove, nella migliore delle ipotesi, un equilibrio era già stato raggiunto, fosse anche per una libera e concordante scelta delle famiglie? E quali attività saranno pensate per gli studenti che non optassero per l'apprendimento della lingua friulana, quando il grosso dell'aggiornamento del corpo docente (penso in via ipotetica alle già citate scuole-polo del localismo friulano) sarà riservato alla formazione nell'ambito di questa lingua “storica”? Quale serietà sarebbe in questo modo garantita? Il sospetto è che il trattamento nei confronti delle famiglie dei ragazzi che optassero per chiamarsi fuori dalla micro-comunità friulana sarebbe, anche qualora non finissero per subire pressioni finalizzate all'adesione, svilente sotto il profilo scientifico e formativo (è purtroppo celebre e grave l'immagine, vista all'interno di istituti-pilota nello studio della *marilenghe*, di studenti che nell'ora di lingua e cultura friulana sono stati lasciati fuori dalla porta, in corridoio, a leggere fumetti).

C'è inoltre la grave questione della **lingua friulana veicolare** (tra gli altri, artt. 14. 3; 16. 1;). La creazione di un friulano veicolare è operazione di incredibile assenza di prospettive storico-linguistiche ed è una delle pieghe più gravi dell'intera legge. Ciò che potrebbe sembrare un'opportunità in più per gli studenti (“percorso educativo plurilingue” per una “cittadinanza

europea attiva” - art. 12. 1) in realtà sarà una penalizzazione per queste persone/futuri lavoratori che dovranno operare all’interno di una realtà europea e non locale. Una maggior attenzione allo sviluppo dell’insegnamento della lingua friulana necessariamente sottrarrà spazio all’approfondimento della lingua italiana e delle lingue straniere, quali veicolo di realtà e concetti di portata nazionale e sopranazionale. L’ipotesi di una coerente e fruibile traduzione di termini che rappresentano realtà contemporanee in lingua friulana non sembra ovviare a questo rischio: pensiamo infatti agli esperimenti falliti del latino come veicolo per esprimere concetti nati quando il latino era già stato superato come lingua d’uso. E’ un controsenso pensare contemporaneamente al friulano come lingua storica e come lingua che possa valorizzarsi negli scambi con le popolazioni escluse da questi confini geografico/linguistici.

Sotto questo profilo non possiamo che denunciare i rischi che l'imposizione di un friulano veicolare comporterebbe per la **conoscenza della lingua italiana**, questione che lo stesso Ministro Fioroni ha più volte individuato come cruciale nel contesto della formazione primaria e secondaria dei ragazzi. Ci riferiamo in particolare alla **recente direttiva del Ministro (n. 113, 19 dicembre 2007)** che, sulla base dei preoccupanti risultati della recente indagine internazionale PISA-OCSE, sottolinea una forte criticità nell'apprendimento di matematica e italiano e predispone alcune immediate misure di sostegno e recupero; iniziative, queste ultime, che non possono prescindere dall'idea di far convergere sul recupero relativo alle materie di base (italiano e matematica, appunto) le risorse degli Istituti. Rischi per la conoscenza della lingua italiana (quelli implicati dall'imposizione di un friulano-veicolare) evidenti tanto su un piano meramente quantitativo, vale a dire sulla scorta della sostituzione del friulano all'italiano e all'inglese quali veicoli di concetti e contenuti disciplinari, quanto, su un piano qualitativo, nella constatazione della ascientificità di una lingua friulana scollegata dall'uso e dalla storia, piegata a veicolo di concetti di portata sovralocale, lingua imposta previa l'uso di una grafia e di un lessico prodotti a tavolino, in “laboratorio”. Come pretenderemmo, su un altro tavolo, quello dello studio della lingua italiana, di insegnare agli studenti le varietà di una lingua (non solo diatopiche e diastratiche), la connessione stretta tra testi e contesti, tra dimensioni locale e sovra-locale se saremo costretti (su istanze non altro che politiche) a fare violenza sulla dignità della lingua e della cultura friulana?

4. *Varie.* Alcune considerazioni vanno fatte a margine dell'intera questione. La lettura del testo della legge dà corpo a ulteriori motivi di preoccupazione:

a) L'analisi dei **Piani quinquennali di politica linguistica** (art. 25) ci pare altro indizio del desiderio, da parte dei vertici regionali, di controllo in chiave separatista del mondo della scuola; la promozione di una lingua friulana come “codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna” (art. 25. b) è altra prova della discutibilità culturale

dell'operazione;

b) La sensazione di invasione della politica in ambito tanto scolastico quanto civile in senso generale è suffragata dalla promozione di un **corpo di volontari** “per l'insegnamento della lingua friulana”, attività diretta a “diffondere la conoscenza e l'uso della lingua” (art. 19); l'organizzazione e le modalità operative saranno dirette ancora una volta dalla Regione in accordo con l'Arlef;

c) In generale paiono sempre discutibili, pretestuosi, risutato di un evidente ribaltamento della realtà i riferimenti alle carte dei diritti nazionali e europei sulla cui base è costruito il testo della legge; dall'articolo 3 dello Statuto Speciale della Regione F.-V. G. (“è riconosciuta parità di diritti e trattamento a tutti i cittadini”) fino al richiamo agli obiettivi dell'Unione europea tra rispetto delle diversità culturali e linguistiche e sviluppo del patrimonio culturale europeo (Nota all'articolo 2).

La via di uscita che proponiamo non può prescindere da un riflessione sull'opportunità di mantenere il testo di una simile legge; prevede un coinvolgimento reale dei rappresentanti del corpo docente, del Sindacato e del mondo accademico (dai Dipartimenti di linguistica fino agli ambiti disciplinari della Geografia umana e della Storia sociale), realtà finora sempre aggirate; auspica una discussione seria, scientifica e svuotata di istanze politiche al fine di realizzare un efficace progetto di valorizzazione della complessità culturale di un territorio plurale come quello del Friuli – Venezia Giulia. Consideriamo per esempio cruciali i punti che seguono:

- Un approccio intelligente per una esatta collocazione delle lingue e delle culture locali (non solo il friulano e non solo un friulano) in ambito italiano, europeo e di geografia umana mondiale. Un recupero delle varietà locali e storiche della lingua, calibrato su continui confronti tra testi e contesti.
- Uno studio ad ampio raggio della complessità culturale della regione, con attenzione alle altre lingue minoritarie, agli altri dialetti (sarebbe per esempio intelligente mettere sul tavolo di discussione gli influssi veneti nella versione pordenonese del friulano, con un confronto tra repertori lessicali e tra storia e storia della lingua).
- Indagini sul rapporto tra lingua e società, tra il friulano e una civiltà contadina che ne ha condizionato il vocabolario, la sintassi, le occasioni d'uso.
- Indagini sul rapporto tra lingua e società, tra il friulano e una civiltà contadina che ne ha condizionato il vocabolario, la sintassi, le occasioni d'uso.
- Affondi sul friulano degli emigranti (friulano europeo, continentale o atlantico), in una

prospettiva linguistica sovralocale e smarcata da punti di vista provinciali, parziali e insufficienti.

Alle “diversità” qui sopra articolate sarebbe stato giusto, insomma, rispondere con una legge basata “sull’offerta”, per favorire le possibilità di espressione e di arricchimento ai “molteplici diversi del Friuli Venezia Giulia”: una legge fondata sulla libertà di scelta personale, indispensabile fattore di crescita e di sviluppo di ciascuno e di tutti, una legge affidata all’intelligenza, alla sensibilità e alla flessibilità delle scuole, delle famiglie e dei giovani.

Rossana Basso (docente provincia di Gorizia); Salvatore Di Pasqua (docente provincia di Pordenone); Daniela Furlan (docente provincia di Udine); Susanna Germano (docente provincia di Gorizia); Chiara Gianollo (docente provincia di Trieste); Lorenzo Nuovo (docente provincia di Trieste).